



***D.P.R. 120/2017 Terre e Rocce da scavo –
Da rifiuti a Sottoprodotti***

Dott. Geol. Antonio Mangiolfi

Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare

ISPRA

Napoli 12 Febbraio 2021



La normativa italiana, oltre alla definizione di rifiuto, individua anche le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto non sono da considerarsi tali, introducendo il concetto di sottoprodotto, che viene così definito all'art 183 del D.Lgs. 152/06:

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184- bis, comma 2.

Rifiuto


a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

Esclusione dall'ambito di applicazione dei rifiuti
articolo 185



Rifiuto e Non Rifiuto

D.l.gs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni
Parte IV - Disciplina sui rifiuti





Sottoprodotto

- **Non entrano nella gestione dei rifiuti**, pertanto non sono destinati a deposito temporaneo, non sono identificati attraverso un codice E.E.R., non sono necessari Formulari di identificazione, Registri di carico e scarico e MUD
- **Riduzione dei costi di trasporto fino al 60%** – Il trasporto è effettuato con documento di trasporto e su mezzi non autorizzati al trasporto come accade per i rifiuti.
- **Azzeramenti dei costi di smaltimento.** In genere il sottoprodotto è pagato dal destinatario.
- **Benefici ambientali** in ottica dei principi dell' Economia Circolare riducendo lo smaltimento



Art. 184 bis comma 1 condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** quindi
presenza delle stesse.

È un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che **soddisfa tutte le seguenti condizioni:**

- a) La sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.




PRIMI REGOLAMENTI SUI SOTTOPRODOTTI

Il primo regolamento italiano sui sottoprodotti è stato il **DM 13 ottobre 2016, n° 264** *Criteria indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.*

Le **Terre e Rocce da Scavo** e i relativi sottoprodotti sono stati disciplinati con il **DPR del 13 giugno 2017, n° 120** *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.*



Cosa sono le terre e rocce da scavo





Cosa sono le terre e rocce da scavo

Cosa sono le
terre e rocce da
scavo?

Definizione art.2
comma 1 D.P.R.
120/2017

«terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;



Cosa sono le terre e rocce da scavo

Dal punto di vista tecnico quindi le terre trovano la loro definizione, ma dal punto di vista giuridico esiste una diversa casistica di appartenenza

Tale casistica dipende, oltre che dalla qualità del terreno, anche dalla provenienza, dal tipo di gestione che si intende farne, ecc.



Cosa sono le terre e rocce da scavo

Al di là della specifica normativa di riferimento le terre e rocce possono essere gestite se scavate e movimentate:

come rifiuti

come sottoprodotti

nell'ambito della cessazione della qualifica di rifiuto

come materiali esclusi dall'ambito di applicazione dei rifiuti



COME POSSONO ESSERE GESTITE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO ?

come rifiuti

Codici CER 170504 e 170503*

Avviate ad idonei impianti di smaltimento o recupero di rifiuti

Il D.P.R. 120/2017, art.23, disciplina unicamente le modalità del deposito temporaneo

come materiali esclusi dall'ambito di applicazione dei rifiuti

Utilizzo nel sito di produzione

Art. 185, comma 1, lett. c)

Il D.P.R. 120/2017, art.24, precisa che la non contaminazione è verificata per via analitica

come sottoprodotti

Utilizzo in un sito diverso da quello di produzione

Art. 184-bis

E' IL VERO OGGETTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
DEL D.P.R. 120/2017 con gli artt. dal 4 al 22

Il Titolo II, dedicato alla disciplina delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti è articolato, a sua volta, in quattro Capi:

Capo I - Disposizioni comuni artt. da 4 a 7

Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni art. da 8 a art. 18

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni artt. da 20 a 21

Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA art. 22



Cosa sono le terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte IV del d.lgs. n. 152/2006, infatti l'art. 184, comma 3, lettera b le include tra i rifiuti speciali:

«Sono rifiuti speciali: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, **nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis**».

La normativa prevede delle eccezioni, che permettono di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti oppure al di fuori del regime dei rifiuti.

A seconda delle condizioni che si verificano le terre e rocce possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.

Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall'art. 185 d.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina. In particolare, ai sensi del comma 1 lettera c) sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:

.....

“b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato”.



Cosa sono le terre e rocce da scavo

Il comma 4 dello stesso art. 185 prevede che «il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), e 184-bis e 184-ter»

Quando ricorrono, dunque, le condizioni le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti o se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti.

In quest'ultimo caso dovranno essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nonché gli specifici criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 184 ter.



Il quadro normativo - Il DPR 120/2017-

La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti costituisce una ipotesi derogatoria rispetto alla disciplina dei rifiuti, e deve essere conforme alle regole previste dall'articolo 184-bis, come specificate dal DPR 120/2017, sia nelle sue previsioni di carattere generale (articoli 4-7) comuni a tutte le tipologie di cantiere, sia in quelle relative alle specifiche fonti di produzione quali i cantieri di grandi dimensioni (articoli 8-19), i cantieri di piccole dimensioni (articoli 20-21) ed i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via ed Aia (articolo 22).



NORME DI FAVORE

E un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore

.....Le disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che, come più volte affermato da questa Corte, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne invoca l'applicazione (Cass. Pen. sez. III 27 giugno 2012, n.25358; Cass. Pen., Sez. III, n.9941 del 10/03/2016)



Il quadro normativo: Struttura del DPR 120/2017

Il DPR 120/2017 del 13/06/2017 recante la "Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 1 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.16", è stato pubblicato sulla GU n. 183 del 02/08/2017.

Struttura del DPR 120/2017

- **Titolo I** (artt. da 1 a 3) - Disposizioni generali
- **Titolo II** (artt. da 4 a 22) - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto
- **Titolo III** (art. 23) - Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
- **Titolo IV** (art. 24) - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti
- **Titolo V** (artt. da 25 a 26) - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
- **Titolo VI** (artt. da 27 a 31) - Disposizioni transitorie e finali



Il quadro normativo: Struttura del DPR 120/2017

- ✓ **ALLEGATO 1** - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art. 8)
- ✓ **ALLEGATO 2** - Procedure di campionamento in fase di progettazione (art. 8)
- ✓ **ALLEGATO 3** - Normale pratica industriale (art. 2)
- ✓ **ALLEGATO 4** - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (art. 4)
- ✓ **ALLEGATO 5** - Piano di utilizzo (art. 9)
- ✓ **ALLEGATO 6** - Dichiarazione di utilizzo (art. 21)
- ✓ **ALLEGATO 7** - Documento di trasporto (art. 6)
- ✓ **ALLEGATO 8** - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) art. 7
- ✓ **ALLEGATO 9** - Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (art.9 e 21)
- ✓ **ALLEGATO 10** - Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica nei Riporti (art. 4)

Il 120/2017 ricomprende, in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e ne fissa le condizioni per escluderle dal regime dei rifiuti.



Oggetto e finalità

Il quadro normativo DPR 120/2017- art.1

- ✓ *gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; disciplina del deposito temporaneo delle*
- ✓ *terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;*
- ✓ *utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;*
- ✓ *gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.*



DPR 120/2017- art.2 comma 1 lettera t)

«cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, *comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a VIA o ad AIA*



DPR 120/2017- art.2 comma 1 lettera u)

definizioni

"cantiere di grandi dimensioni":

cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



DPR 120/2017- art.2

- i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee)
- l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo
- m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate



DPR 120/2017- requisiti per la qualifica come sottoprodotti (art.4 comma 2)

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del PUT (art. 9) o della dichiarazione (art. 21)
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ***ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale***
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale per le modalità di utilizzo specifico



DPR 120/2017- requisiti per la qualifica come sottoprodotti (art.4 comma 2)

L'utilizzo si realizza:

nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava



DPR 120/2017- Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (art.4 comma 5)

La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento




DPR 120/2017- Il Piano di utilizzo - Cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA

Art. 2 lettera f)

"piano di utilizzo":

il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

Il Piano di utilizzo art.9



Proponente

90 giorni

Decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, il proponente

Piano di utilizzo di cui all'art. 9 conformemente all'allegato 5 qualora le T&R risultino conformi alle CSC del sito di produzione e del sito di destinazione art. 10 c.1

La richiesta di integrazioni fa ripartire i 90 giorni (art. 9 c. 4)

Entro 30 giorni può richiedere in un'unica soluzione, integrazioni. Decorso tale termine la documentazione si intende completa

Autorità competente

Verifica la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione (art. 9 c. 3)

Verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art.4 (art. 9 c. 5)

Il provvedimento conclusivo di VIA può stabilire prescrizioni.

Se mancano i requisiti, dispone il divieto di inizio delle attività di gestione

ARPA competente per territorio

Effettua accertamenti e verifiche secondo una programmazione annuale. I controlli possono avvenire anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali o in situazioni di potenziale pericolo (art. 9, c. 7)

Effettua i controlli previsti dal comma 7 in via preventiva su richiesta del proponente (art. 9, c. 9)

Inizio lavori




DPR 120/2017- Il Piano di utilizzo - Cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA

- L' art. 9 comma 2 prevede che il Piano di Utilizzo, redatto secondo le indicazioni riportate nell'allegato 5, include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.



Articolo 15 Aggiornamento del piano di utilizzo

In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo,



Articolo 15 Aggiornamento del piano di utilizzo

Comma 2. Costituisce modifica sostanziale:



a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;

b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;

c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;

d) la modifica delle tecnologie di scavo

il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.

decorso sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.

decorso 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.

decorso 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato

6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute imprevedute o imprevedibili.



Piano di utilizzo – CONTENUTI previsti dall'Allegato 5

L' Allegato 5 riporta i seguenti contenuti di dettaglio del Piano di Utilizzo.

1. ubicazione **dei siti** di produzione delle terre e rocce da scavo con individuazione dei volumi in banco suddivisi per litologie
2. ubicazione **dei siti di destinazione** e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con indicazione dei relativi volumi suddivisi per tipologia e provenienza
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali
4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale, precisando in particolare
 - risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento;
 - modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi, indicazione del set di parametri analitici considerati
 - indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera
5. ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo e tempi di deposito;
6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione

La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo (Allegato 9)



Piano di utilizzo – CONTENUTI previsti dall'Allegato 5

Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi **per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:**

1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

- 1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
- 1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
- 1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (Ctr);
- 1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5000);
- 1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella Igm, in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale Ispra);
- 1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);
- 1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
- 1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.

2. inquadramento urbanistico:

- 2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente.

3. inquadramento geologico ed idrogeologico:

- 3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
 - 3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;
 - 3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
 - 3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5000).
- ### 4. descrizione delle attività svolte sul sito:
- 4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
 - 4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
 - 4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;
 - 4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.
- ### 5. piano di campionamento e analisi:
- 5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
 - 5.2 localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;
 - 5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
 - 5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.



Cantieri di piccole dimensioni (art.20)

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti [nell'articolo 2, comma 1, lettera t\)](#), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui [all'articolo 4](#), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.




Cantieri di piccole dimensioni (art.20)

Ambito di applicazione

2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

Procedura definizione fondo naturale

Il tema del fondo naturale affrontato dal D.P.R. 120/17, è relativo ai casi in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esso interessa indistintamente i cantieri di grandi dimensioni (art. 11), di piccole dimensioni (art. 20, c.2) e di grandi dimensioni non sottoposte a VIA o AIA (art. 22 che rimanda all'art.20)





Cantieri di piccole dimensioni – Dichiarazione di utilizzo (art.21)


La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è **attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Nella dichiarazione il produttore indica

- ✓ la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4
- ✓ le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti
- ✓ L'eventuale sito di deposito intermedio
- ✓ il sito di destinazione
- ✓ gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo



DU per i Cantieri di piccole dimensioni (art.21)



Inizio Lavori di scavo



Cantieri di piccole dimensioni – Dichiarazione di utilizzo (art.21 comma 3)

Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Costituiscono modifiche sostanziali:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.



Cantieri di piccole dimensioni – Dichiarazione di utilizzo (art.21)

4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere **prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili**. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
7. **L'autorità competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.**



Controlli in cantieri di grandi dimensioni e di piccole dimensioni

Linee guida Snpa: Delibera n.54 del 9 maggio 2019

I controlli sono distinti in:

- controlli mirati
- controlli a campione.

La programmazione dei controlli mirati viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. Volume di scavo.
2. Ubicazione in area critica sito di produzione
3. Sito di produzione per il quale, a seguito di richiesta di integrazioni anche reiterata, non si è avuto più riscontro per la regolarizzazione della pratica
4. Sito di destinazione che riceve volumi di materiali rilevanti e/o ubicato in area vulnerabile (ad esempio SIC, aree umide, presenza di falda affiorante).
5. Dichiarazioni incomplete per assenza degli esiti analitici, per le Regioni che hanno introdotto questo obbligo, o assenza delle altre informazioni necessarie alla lettura del dato analitico (luogo e modalità di prelievo)
6. Segnalazioni o esposti di cittadini, enti o associazioni.



Controlli in cantieri di piccole dimensioni

Il controllo prevede l'espletamento di sopralluogo in sito per verificare la rispondenza con quanto dichiarato, e il rispetto delle tempistiche indicate nella dichiarazione attraverso la presa visione dei documenti di trasporto. Nel contempo, è opportuno richiedere copia dei rapporti di prova delle analisi effettuate, con i relativi verbali di campionamento, per accertarne la coerenza con quanto dichiarato.

I controlli a campione possono prevedere due distinte tipologie.

1. Controlli ai sensi dell'art. 71 c. 1 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive svolti attraverso controlli documentali
2. Controlli in campo, svolti in analogia a quanto sopra riportato in merito ai controlli mirati.

L'individuazione dei soggetti da controllare potrà avvenire periodicamente, con metodo idoneo a garantire la trasparenza in materia di controlli della P.A.



CRITICITA'

I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Per i cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e AIA non sembra esistere nell'articolato un obbligo esplicito in tal senso, tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli. La dimostrazione del rispetto dei limiti può avvenire anche attraverso conoscenze pregresse certe e affidabili sul sito stesso, legate alla sua storia o a precedenti indagini ambientali sul sito o in prossimità di esso, tuttavia non sembra che ci si possa esimere dall'avere una certificazione analitica.

Si ricorda infatti che, in base a quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 20 del D.P.R., il produttore deve "dimostrare" il rispetto dei limiti tabellari e la sussistenza di tale condizione è attestata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; è perciò opportuno che il dichiarante disponga di una certificazione analitica, in considerazione del fatto che si assume la responsabilità (anche penale) del rispetto di tali limiti.



Linee guida Snpa: Cantieri di piccole dimensioni

I cantieri di piccole dimensioni rappresentano il tipo di opera maggiormente diffusa sul territorio ed in molti casi comportano movimentazioni minime di terreno a seguito delle attività di scavo. Per questo motivo effettuare sempre e in ogni caso l'accertamento della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo utilizzando gli stessi criteri utilizzati per i cantieri di grandi dimensioni, appare non sempre giustificato dal punto di vista tecnico, oltre che eccessivamente oneroso. Al fine di garantire una omogenea applicazione sul territorio delle modalità con le quali procedere alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo per la loro qualifica come sottoprodotti, è opportuno individuare indirizzi operativi comuni semplificati che consentano la gestione dei materiali in sicurezza.

Gli aspetti essenziali ai fini della verifica dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri che si intendono utilizzare come sottoprodotti riguardano:

- 1. la numerosità dei punti d'indagine e dei campioni da prelevare*
- 2. le modalità di formazione dei campioni da inviare ad analisi*



Linee guida Snpa: Numerosità dei campioni

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni è individuato tenendo conto della correlazione di due elementi: l'estensione della superficie di scavo e il volume di terre e rocce oggetto di scavo.

La tabella che segue riporta il numero *minimo* di campioni da analizzare, incrementabile in relazione all'eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarità geolitologiche o evidenze organolettiche. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), dovrà essere prelevato un campione ogni 500 metri di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 mc.

	AREA DI SCAVO	VOLUME DI SCAVO	NUMERO MINIMO DI CAMPIONI
a	$\leq 1000 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	1
b	$\leq 1000 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	2
c	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	2
d	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	4
e	$> 2500 \text{ mq}$	$< 6000 \text{ mc}$	DPR 120/17 (All.2 tab. 2.1)



....Grazie per l'attenzione